

**DELIBERAZIONE 19 SETTEMBRE 2013**  
**393/2013/R/GAS**

**PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI AMMESSI ALLA  
SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI TELEGESTIONE MULTI-SERVIZIO DI MISURATORI  
DI GAS NATURALE DI CLASSE MINORE O UGUALE A G6 E DI ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA  
UTILITÀ**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 settembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e che abroga la direttiva 2006/32/UE (di seguito: direttiva 2012/27/UE) ;
- la raccomandazione 2012/148/UE della Commissione europea, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE;
- il Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n.226 (di seguito: D.M. 226/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08 e in particolare l'Allegato A, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 28/2012/R/gas, come di seguito modificata e integrata (di seguito: deliberazione 28/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 478/2012/R/gas del 15 novembre 2012, recante "Procedura e criteri di selezione degli investimenti ammessi alla sperimentazione di soluzioni di telelettura/telegestione congiunta di misuratori di gas naturale di classe minore o uguale a G6 e di misure di punti di riconsegna/prelievo di altre commodity" (di seguito: documento per la consultazione 478/2012/R/gas);
- le osservazioni ricevute in risposta al documento per la consultazione 478/2012/R/gas;

- il rapporto tecnico CEN/CLC/ETSI/tr 50572, recante “Functional reference architecture for communication in smart metering systems” (dicembre 2011);
- il pacchetto di norme UNI/TS 11291, parti da 1 a 11, recante “Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria” sviluppato dal Comitato Italiano Gas (di seguito: norme CIG);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 359/2013/R/gas del 7 agosto 2013, recante “Orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione” (di seguito: documento per la consultazione 359/2013/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’obiettivo generale della direttiva 2012/27 UE è la realizzazione dell’obiettivo di efficienza energetica che mira a ridurre del 20 % il consumo di energia primaria dell’Unione entro il 2020;
- al considerata 12, della direttiva 2012/27 UE, la Comunità sottolinea che, al fine di cogliere tutte le potenzialità di risparmio energetico esistenti, è necessario adottare approcci integrati che includano i risparmi nell’approvvigionamento energetico e nei settori d’uso finale;
- l’implementazione di sistemi di *smart metering* è parte di questo approccio integrato e richiede la disponibilità di una infrastruttura di comunicazione, abilitante la funzionalità che caratterizza tali sistemi di interazione con punti remoti dalla stazione centrale di controllo;
- lo sviluppo delle nuove tecnologie del cosiddetto “ultimo miglio” e delle possibilità di integrazione di queste con la rete internet ha portato nel recente dibattito tecnologico ed economico nuovi paradigmi innovativi delle modalità di erogazione di servizi, anche con applicazioni congiunte di servizi di natura molto differenziata, conosciuti con l’accezione di *smart city*;
- le architetture di comunicazione economicamente più efficienti per lo *smart metering* ricalcano esattamente il modello che integra le tecnologie di “ultimo miglio”, almeno per quanto attiene ai punti di riconsegna caratterizzati da minori consumi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 155/08, l’Autorità ha approvato le direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas elettronici caratterizzati da requisiti funzionali minimi, che includono la telelettura e la telegestione, per i punti di riconsegna nell’ambito della distribuzione gas (di seguito: GdM o misuratori a requisiti);
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l’Autorità, tra l’altro, ha rivisto e aggiornato il piano di implementazione dello *smart metering* gas sulle reti di distribuzione del gas naturale, tenendo conto del reale tasso di sviluppo avuto dalle tecnologie e dalla relativa industrializzazione successivamente alla deliberazione ARG/gas 155/08;
- con la deliberazione 28/2012/R/gas, l’Autorità ha anche previsto, all’articolo 4, la sperimentazione di soluzioni di telelettura/telegestione multiservizio per classe di misura minore o uguale a G6 per le quali selezionare gli investimenti

da riconoscere con modalità agevolata secondo criteri e procedure determinati da successivo provvedimento;

- la finalità delle disposizioni di cui al citato articolo 4 è l'indagine, dal punto di vista del Regolatore dei servizi energetici, delle possibilità, degli eventuali vincoli e delle modalità di condivisione dell'infrastruttura di comunicazione, con particolare riferimento al c.d. "ultimo miglio", che risulta essere strumentale ad un'implementazione maggiormente efficiente dello *smart metering* gas presso i punti di riconsegna a minori consumi, da parte di altri servizi regolati o anche di servizi di pubblica utilità di natura e valenza diverse.
- oltre ai requisiti di sicurezza dei dati e della tutela della *privacy* dei consumatori che un sistema di telegestione anche in versione monoservizio deve garantire, la gestione dei dati di consumo, in un'ipotesi di condivisione dell'infrastruttura di comunicazione, assume carattere particolarmente critico anche sotto il profilo della tutela della concorrenza laddove i servizi rientrano in settori la cui compravendita è liberalizzata;
- l'Autorità ha emanato, conseguentemente, il documento per la consultazione 478/2012/R/gas, al fine di illustrare più dettagliatamente gli obiettivi della prospettata sperimentazione di telelettura/telegestione multiservizio e porre in consultazione i propri orientamenti sulle modalità di ammissione alla agevolazione tariffaria degli investimenti connessi;
- nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas sono rappresentati i tre obiettivi fondamentali della sperimentazione:
  - verifica della fattibilità tecnica/tecnologica della condivisione da parte di diversi servizi dell'infrastruttura di comunicazione utilizzata per la telelettura/telegestione dei gruppi di misura del gas di classe inferiore o uguale a G6;
  - test "in campo" dei modelli di assetto (o *governance*), ovvero di un'interazione ordinata, legittima e che tuteli la concorrenza in presenza di servizi liberalizzati, fra gli operatori coinvolti laddove i diversi servizi che fruiscono della medesima infrastruttura di telelettura/telegestione siano gestiti da soggetti diversi;
  - verifica dell'economicità delle soluzioni proposte anche in funzione delle modalità di condivisione della infrastruttura/servizio e del relativo investimento;
- al fine di acquisire tutti gli elementi necessari a una valutazione completa delle possibilità di condivisione dell'infrastruttura di comunicazione, l'Autorità ha individuato e posto in consultazione tre modelli di *governance*, il cui elemento distintivo è la responsabilità della realizzazione e della conduzione della infrastruttura di comunicazione dell'ultimo miglio e la gestione dei dati veicolati tramite di essa; ai tre modelli possono corrispondere altrettante configurazioni di progetti pilota:
  - il modello con "Operatore-Distributore", che prevede la raccolta dati da parte di uno dei distributori/ esercenti dei servizi che poi provvederà a consegnarli agli altri esercenti;
  - il modello con "Con operatore terzo Agente", che prevede la raccolta dei dati da parte di un soggetto terzo rispetto ai distributori/ esercenti, l'eventuale validazione di tali dati e il loro successivo "trasferimento" ai rispettivi distributori/ esercenti;

- il modello “Con operatore terzo *Carrier*”, che prevede la gestione della mera comunicazione da parte di un operatore di telecomunicazioni che ricopre il ruolo di mero “*carrier provider*”;
- nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas, inoltre, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione ai requisiti minimi, ovvero imprescindibili per l’ammissione alla sperimentazione nonché alle caratteristiche opzionali dei progetti pilota;
- in particolare, i requisiti minimi individuati nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas sono:
  - infrastruttura per il *metering* multi-servizio di cui una *commodity* deve essere il gas naturale;
  - ottemperanza ai requisiti minimi previsti dalla ARG/gas 155/08, salvo l’ipotesi di disabilitazione di funzioni presenti sui misuratori conformi ai requisiti minimi;
  - utilizzo di standard di comunicazione aperti, ad eccezione di particolari casi in cui possono essere ammesse soluzioni non standard;
  - disponibilità di fornire gli indicatori di risultato all’Autorità;
  - implementazione in assetto di erogazione effettiva del servizio;
  - messa a disposizione delle informazioni di consumo via web;
  - implementazione in località geografiche non interessate da eventuali modifiche di concessione;
  - numero minimo/massimo di punti gas pari a 500/100 con rapporto minimo numero punti gas e altra *commodity* di 3:1;
  - durata temporale, a valle delle fasi preliminari, di 12-24 mesi con fase preliminare non più estesa di 6 mesi;
  - garanzia della protezione dei dati personali;
  - considerazione degli obiettivi di efficienza energetica, come stabilito nella direttiva 2012/27/UE e nella raccomandazione 2012/148/UE;
  - rispettare le autorizzazioni di legge ove previste dalla normativa vigente;
- le caratteristiche opzionali individuate constano ne:
  - l’utilizzo di una tecnologia di comunicazione multipla;
  - la copertura del progetto di aree con più configurazioni “demo-topografiche”;
  - la presenza di un canale per la messa a disposizione al cliente finale del dato di misura in *real-time*;
- il documento per la consultazione 478/2012/R/gas ha altresì illustrato i criteri che l’Autorità intende adottare per la valutazione ai fini della selezione dei progetti pilota; detti criteri si basano sulla presenza delle caratteristiche opzionali, sulla diversificazione dei servizi coinvolti nel progetto, sull’utilizzo di soluzioni innovative per la messa a disposizione dei dati al cliente finale, sulla messa a disposizione di informazioni utili o di test in campo di soluzioni innovative ai fini dello sviluppo della nuova generazione di *smart meter* elettrici, nonché sull’efficienza economica dei progetti stessi;
- l’Autorità, nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas, ha infine rappresentato le possibili modalità di riconoscimento dei costi, ovvero:
  - i costi sostenuti per la messa in servizio di GdM del gas a requisiti della deliberazione ARG/gas 155/08, così come dichiarati dal titolare ai fini

- tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall'Autorità per l'anno 2012;
- i costi di eventuali misuratori di altro servizio regolato con caratteristiche speciali nella rispettiva regolazione tariffaria vigente di ciascun servizio;
  - tutti gli altri costi che non possono essere riconosciuti nella regolazione tariffaria vigente, con un contributo per punto telegestito;
- in risposta al documento per la consultazione sono giunte osservazioni da distributori, da venditori di gas naturale e da produttori di sistemi di misura, sia in forma individuale che associativa, nonché da operatori di telecomunicazioni e da un operatore della distribuzione del settore elettrico;
  - dalle osservazioni ricevute è emerso un generale apprezzamento su gran parte degli aspetti affrontati, con alcuni rilievi specifici:
    - richiesta da parte di molti operatori della possibilità di estendere il finanziamento a progetti pilota mono-servizio gas;
    - si ritiene esaustivo il set dei modelli di *governance* definiti;
    - alcuni operatori ritengono che gli obiettivi della sperimentazione siano ad oggi difficilmente perseguibili per la mancanza di strumenti hardware e software necessari;
    - alcuni operatori ritengono che la sperimentazione debba includere quanti più settori sia possibile includendo anche servizi afferenti alle *smart city*. Alcuni operatori ritengono che non debba essere privilegiata, tra le *commodity*, la presenza di acqua ed elettricità;
  - in merito ai requisiti minimi individuati, dalle risposte al documento per la consultazione 478/2012/R/gas è emerso che:
    - risultano per gran parte condivisibili;
    - molti operatori ritengono non si debba non aprire a soluzioni tecnologiche non standard poiché verrebbe inficiato il lavoro normativo completato ed in corso di completamento;
    - alcuni operatori evidenziano il fatto che escludere elementi minimi di funzionalità della ARG/gas 155/08 può rendere non significativo il progetto;
    - una parte degli operatori non sono in accordo con il requisito dell'implementazione dei pilota in località non interessate da eventuali modifiche di concessione nel corso della sperimentazione, poiché si ritiene che in tal modo vengano limitati gli scenari interessati;
    - in merito al dimensionamento del progetto emergono pareri contrastanti, comunque, molti operatori ritengono che la dimensione del progetto sia troppo ridotta e che il rapporto punti gas/punti altra *commodity*, così come definito, sia inapplicabile;
    - relativamente alle aree coperte dal progetto pilota, alcuni operatori propongono di assumere a riferimento le aree/tipologie abitative, utilizzate anche dagli operatori telefonici per la pianificazione radio: densamente urbano, urbano, suburbano e rurale;
  - con riferimento alle caratteristiche opzionali dei progetti pilota delineate nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas, nelle risposte, pur ritenendo tali caratteristiche di massima accettabili, vengono espressi pareri contrari su alcuni punti:

- solo una parte degli operatori condivide l'obiettivo aggiuntivo relativo alla raccolta di informazioni in merito ai requisiti funzionali della nuova generazione di *smart meter* elettrici;
- la caratteristica opzionale di rendere disponibile la misura in *real-time* per il tramite di una porta di comunicazione, fisica o logica, aggiuntiva non è ritenuto da molti operatori accettabile essenzialmente per problemi di durata delle batterie di alimentazione dei misuratori;
- in relazione al prevedere tecnologie di comunicazione multiple qualche operatore non conviene su tale opportunità, poiché ritiene che ciò non tenga conto del lavoro normativo effettuato finora, mentre altri ritengono sia importante identificare le tecnologie di comunicazione più adatte alle situazioni riscontrate in campo;
- relativamente alla possibilità di includere sistemi di *Home Automation*, molti operatori la ritengono non opportuna, mentre altri ritengono sia necessaria al fine che nella sperimentazione siano considerati tutti i benefici che funzionalità ulteriori potrebbero avere;
- nelle risposte al documento per la consultazione 478/2012/R/gas, alcuni operatori propongono, inoltre, l'inserimento di ulteriori requisiti relativi all'interoperabilità/intercambiabilità degli apparati ovvero il requisito di prevedere più fornitori di apparati;
- in merito alle modalità di riconoscimento dei costi delineate nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas le osservazioni ricevute dagli operatori risultano diversificate; molti operatori tuttavia condividono, in via generale, le modalità di riconoscimento dei costi individuate purché sia prevista un'adeguata remunerazione in chiave incentivante dei progetti pilota;
- con il documento di consultazione 359/2013/R/gas l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che il riconoscimento dei costi per i misuratori gas installati sino al 2015 sia effettuato sulla base del costo effettivo sostenuto, fino a un massimo del 150% del costo standard previsto, per favorire l'avvio delle attività di installazione sistematica dello *smart metering* gas;
- con lo stesso documento per la consultazione, l'Autorità ha altresì espresso l'orientamento di aggiornare in particolare l'articolo 8 delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas di cui alla deliberazione 155/08 per recepire le disposizioni degli articoli 9 e 10 della direttiva europea 2012/27/EU del 25 ottobre 2012.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere all'avvio della sperimentazione di condivisione dell'infrastruttura di comunicazione in logica multi-servizio, in considerazione dei potenziali benefici di efficienza economica e di natura sociale che tali innovativi modelli di implementazione possano recare non solo allo sviluppo dello *smart metering*, in particolare nel settore del gas, ma più in generale in relazione al paradigma *smart city*, a condizione che i progetti pilota parte della sperimentazione consentano di acquisire informazioni utili ai futuri sviluppi di erogazione dei servizi, sia regolati dall'Autorità che diversi da questi, e dei connessi meccanismi di regolazione;

- prevedere che i progetti possano essere presentati solo da distributori di gas naturale e limitare le sperimentazioni ai modelli di *governance* “con Operatore terzo Agente” e “con Operatore terzo Carrier”, dal momento che tali modelli sono i più promettenti rispetto alle piattaforme multiservizio in relazione soprattutto alle questioni di acquisizione e scambio dei dati di lettura che, specie per i settori liberalizzati, presentano aspetti di delicatezza non solo per la sicurezza e l’integrità dei dati ma anche per la riservatezza ai fini della competizione retail;
- confermare i criteri di remunerazione dei costi così come proposti nel documento per la consultazione 478/2012/R/gas ma prevedere, a valle delle analisi condotte sui possibili costi di progetti pilota con le caratteristiche previste in consultazione, una maggior estensione dei progetti rispetto a quanto ivi prospettato, al fine di garantire tra l’altro una maggior significatività e universalità degli esiti della sperimentazione stessa;
- prevedere la possibilità, al fine di cogliere tutte le opportunità che l’innovativo scenario tecnologico propone, di ricomprendere nel perimetro dei progetti pilota in discussione, oltre ai servizi regolati dall’Autorità (elettricità, gas e acqua), l’eventuale telegestione di servizi di pubblica utilità non necessariamente caratterizzati da necessità di misurazione di consumi (come il calore), ma anche da altri tipi di rilevazioni e di necessità di gestione in remoto (come l’illuminazione pubblica o la gestione semaforica), purché non eccedano in numerosità rispetto ai punti di telegestione dei servizi regolati dall’Autorità;
- modificare l’insieme delle caratteristiche opzionali considerate per la valutazione, in base a quanto suggerito da alcune osservazioni al documento per la consultazione 478/2012/R/gas, in particolare introducendo tra le caratteristiche opzionali anche la effettiva sovrapposizione territoriale dei diversi servizi interessati nella sperimentazione di *smart metering* multiservizio ed eliminando la caratteristica opzionale di rendere disponibile la misura in *real-time* per il tramite di una porta di comunicazione, fisica o logica;
- prevedere che le erogazioni delle agevolazioni incentivanti agli investimenti avvengano solo a fronte di uno schema di rendicontazione e verifica dei risultati attesi stabilito dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità, con la collaborazione della Direzione Sistemi Idrici nei casi in cui nelle sperimentazioni siano interessati anche misuratori di acqua;
- rinviare a valle del ricevimento delle proposte la decisione sul numero di progetti da ammettere e sulla eventuale necessità di nomina di una Commissione di esperti valutatori, in relazione alla numerosità delle istanze all’ammissione che saranno presentate, comunque contenendo le esigenze di contenere la spesa relativa ai contributi per i progetti pilota con l’efficacia e la significatività delle sperimentazione

## DELIBERA

### Articolo 1

#### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni esplicitamente elencate all'Articolo 1 della deliberazione ARG/gas 155/08 integrate come segue:
- **Progetto pilota** è un progetto sperimentale per la realizzazione e la gestione di soluzioni di telegestione dei GdM di gas naturale di classe minore o uguale a G6 estesi alla gestione remota anche di misuratori o di sensori di stato di altri servizi di pubblica utilità in una logica multiservizio;
  - **Proponente** è l'impresa distributrice di gas naturale che presenta l'istanza di ammissione al trattamento incentivante del progetto pilota, anche in forma congiunta con imprese distributrici di energia elettrica, con esercenti il servizio idrico integrato, con gestori di altri servizi di pubblica utilità o con altri soggetti interessati;
  - **Punti telegestiti** sono i punti di riconsegna del gas naturale equipaggiati con GdM conformi ai requisiti stabiliti dalla deliberazione ARG/gas 155/08, con l'esclusione del requisito di cui all'articolo 8, comma 8.4, della medesima deliberazione, nonché i punti di misura di energia elettrica o di acqua o di calore per teleriscaldamento nonché i sensori di stato di altro servizio di pubblica utilità i cui valori siano acquisiti in modalità remota dal centro di telegestione del progetto;
  - **Titolare** è il proponente del progetto pilota ammesso al trattamento incentivante;
  - **Requisiti minimi** sono i requisiti minimi, di cui al successivo comma 3.1 del presente provvedimento, che devono essere soddisfatti dai progetti pilota pena l'inammissibilità alla procedura selettiva per l'ammissione al trattamento incentivante;
  - **Caratteristiche opzionali** sono le caratteristiche opzionali dei progetti pilota identificate al comma 4.1 del presente provvedimento.

### Articolo 2

#### *Disposizioni generali*

- 2.1 Il presente provvedimento reca disposizioni speciali per l'attivazione ed il finanziamento di progetti pilota per la verifica in campo di soluzioni di telegestione dei GdM di gas naturale di classe minore o uguale a G6, congiuntamente alla telegestione di misuratori di energia elettrica in bassa tensione o di acqua e/o alla gestione remota di sensori di stato di altri servizi di pubblica utilità.

### Articolo 3

#### *Requisiti minimi*

- 3.1 I progetti pilota, di cui al comma 2.1, devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:



- a) rappresentare una concreta dimostrazione in campo, in assetto di erogazione effettiva, di un sistema che, in logica multi-servizio, condivide con altri servizi di pubblica utilità l'infrastruttura di comunicazione, o parte di essa, utilizzata per la telegestione dei GdM di classe G4 e G6;
- b) prevedere l'impiego di *standard* di comunicazione non proprietari per la comunicazione tra GdM e concentratore dati, tra GdM e GdM e tra concentratore dati e centro di telegestione e conformi alle norme CIG, ove rilevanti;
- c) prevedere un sistema di monitoraggio continuo dell'andamento della sperimentazione e che provveda a indicatori di utilizzo dell'infrastruttura di comunicazione;
- d) prevedere l'impegno a condividere e rendere pubblici risultati della sperimentazione, con particolare riferimento alle seguenti informazioni:
  - caratteristiche tecnologiche e organizzative del progetto;
  - costi di implementazione del progetto (costi di capitale);
  - costi associati alla gestione del modello implementato (costi operativi);
  - modalità implementate di gestione dei dati finalizzate al corretto e ordinato svolgimento della condivisione dell'infrastruttura ivi inclusi i criteri adottati per la sicurezza dei dati, la tutela della privacy dei consumatori e della concorrenza e la tempestività della messa a disposizione dei dati a tutti i soggetti interessati nel progetto;
  - *best practice* individuabili a valle della sperimentazione;
- e) prevedere l'impegno a fornire all'Autorità gli indicatori di risultato intermedi e finali nelle modalità stabilite dal Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, con la collaborazione della Direzione Sistemi Idrici nei casi in cui nelle sperimentazioni siano interessati anche misuratori di acqua;
- f) predisporre la messa a disposizione al cliente finale delle informazioni relative ai propri consumi storici, aggiornate almeno al giorno precedente per il gas naturale e a quanto più recentemente possibile per gli altri servizi, con soluzioni che utilizzino almeno il canale di comunicazione web;
- g) includere nella sperimentazione un numero di punti telegestiti compreso tra un minimo di 2.500 ed un massimo di 20.000, di cui almeno il 30% relativi a punti di riconsegna di gas naturale e almeno il 60% relativi ai servizi regolati dall'Autorità (inclusi i punti di riconsegna di gas naturale);
- h) prevedere che i punti telegestiti diversi dai punti di riconsegna di gas naturale siano almeno il 10% dei punti telegestiti complessivi; l'Autorità si riserva comunque la possibilità di vagliare l'ammissibilità di progetti pilota in cui la copertura integrale dell'area in cui si svolge il progetto non consenta di raggiungere tale rapporto anche includendo tutti i punti di misura o i punti afferenti agli ulteriori servizi presenti nell'area stessa;
- i) realizzare la messa in funzione di almeno 2.500 punti telegestiti entro un tempo massimo di 8 mesi dalla data di ammissione del progetto al trattamento incentivante, e concludere la messa in funzione di tutti i punti telegestiti entro 12 mesi dalla data di ammissione del progetto;
- j) effettuare la sperimentazione della telegestione multi-servizio per una durata di almeno 12 mesi decorrenti dal completamento della messa in funzione di tutti i punti telegestiti previsti;

- k) garantire il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- l) tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica come stabilito nella direttiva 2012/27/UE e raccomandazione 2012/148/UE.

#### **Articolo 4**

##### *Caratteristiche opzionali*

- 4.1 I progetti pilota, di cui al comma 2.1, possono recare le seguenti caratteristiche opzionali, valorizzabili separatamente ai fini della selezione al trattamento incentivante:
- a) effettiva compresenza territoriale dei diversi servizi interessati dal progetto pilota;
  - b) copertura di più aree territoriali con diversa densità (ad esempio: area densamente urbana, urbana, suburbana e rurale);
  - c) presenza diversificata delle tecnologie di comunicazione;
  - d) previsione di scelte tecniche che consentano di acquisire informazioni e testare in campo soluzioni utili allo sviluppo della nuova generazione di *smart meter* elettrici;
  - e) messa a disposizione al cliente finale di soluzioni innovative per la fornitura di servizi informativi relativi all'efficienza energetica, quali ad esempio *check-up* energetico, consigli su riduzione dei consumi per il tramite di canali innovativi (applicazioni per *smartphone*, *Smart TV*, sms etc ).

#### **Articolo 5**

##### *Modelli di assetto*

- 5.1 I progetti pilota dovranno essere realizzati tramite un operatore terzo che ha la proprietà e gestisce l'infrastruttura multi-servizio di comunicazione.
- 5.2 Il proponente descrive nell'istanza di ammissione il modello di assetto prescelto per il progetto pilota, in relazione sia ai diversi distributori/ esercenti dei servizi di pubblica utilità coinvolti, sia all'operatore terzo di cui al comma precedente, anche facendo riferimento ai modelli "operatore terzo Agente" e "operatore terzo Carrier" descritti nelle premesse del provvedimento.
- 5.3 Il proponente assicura, attraverso opportuni vincoli contrattuali con l'operatore terzo convalidati dagli altri distributori/ esercenti, tutti i requisiti di sicurezza e integrità dei dati, dal punto telegestito sino ai sistemi informativi centrali, ivi inclusi i profili di riservatezza e di concorrenzialità relativi ai servizi liberalizzati.

#### **Articolo 6**

##### *Procedure di ammissione*

- 6.1 Ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante dei progetti pilota il proponente presenta, per ciascun progetto pilota, apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante entro 150 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

- 6.2 L'istanza è corredata da una relazione tecnico-economica che dimostri il soddisfacimento dei requisiti minimi di ammissibilità del progetto pilota, come definiti al precedente comma 3.1, la descrizione delle caratteristiche opzionali eventualmente presenti, e contenga almeno:
- a) specifiche tecniche e funzionali del sistema di telegestione multiservizio, ivi inclusa la numerosità e il tipo di punti telegestiti per ciascun servizio interessato;
  - b) planimetrie dell'area interessata dal progetto pilota su cui sono riportati gli schemi funzionali di principio dell'impianto di telegestione e la diffusione dei punti telegestiti;
  - c) elenco dettagliato delle voci e dei relativi costi necessari alla realizzazione e gestione del progetto pilota, con giustificazione, dove possibile, dell'entità dei costi;
  - d) crono-programma di dettaglio della sperimentazione;
  - e) situazione dell'ambito di concessione e del/dei Comune/i in cui si svolge la sperimentazione relativamente alle gare per il rinnovo della concessione ai sensi del D.M. 226/11;
  - f) descrizione del sistema di rilevamento dei dati di misura e di monitoraggio del sistema.

## **Articolo 7**

### *Criteria di selezione*

- 7.1 L'Autorità entro 60 giorni dal termine di presentazione dell'istanza, di cui al precedente comma 6.1, individua i progetti ammessi al trattamento incentivante sulla base di un indicatore di merito che tiene conto dei seguenti criteri:
- a) rilevanza complessiva e qualità del progetto, con particolare riferimento al modello di assetto prescelto e alla cura degli aspetti relativi alla sicurezza, alla riservatezza e alla garanzia di concorrenzialità dei servizi regolati, nonché alla completezza, esaustività e chiarezza della documentazione progettuale presentata;
  - b) presenza diversificata di altri servizi, con preferenza ai servizi regolati dall'Autorità;
  - c) presenza delle caratteristiche opzionali, di cui al comma 4.1;
  - d) efficienza economica del progetto (a parità di caratteristiche di progetto).
- 7.2 L'istruttoria è condotta dalla Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità che può avvalersi di esperti esterni. Il peso delle singole voci da utilizzarsi per il calcolo dell'indicatore di merito, di cui al precedente comma, è definito nella Tabella 1.
- 7.3 Per l'ammissione al trattamento incentivante, i progetti pilota devono ottenere una valutazione complessiva pari ad almeno 65 punti su 100.
- 7.4 L'Autorità si riserva di non ammettere al trattamento incentivante i progetti pilota per i quali le evidenze presentate dal proponente in relazione al precedente articolo 6, comma 2, lettera e) evidenzino il rischio che il progetto pilota possa costituire un ostacolo al regolare svolgimento delle procedure di gara ai sensi del D.M. 226/11.

## **Articolo 8**

### *Agevolazioni riconoscibili ai progetti pilota*

- 8.1 Ai titolari dei progetti pilota è garantita una copertura dei costi sostenuti per i progetti pilota, al netto della regolazione tariffaria vigente per il servizio di misura del gas naturale, come segue:
- a) i costi di capitale dei GdM del gas naturale relativi ai punti telegestiti interessati, purché messi in esercizio nel 2014, sono riconosciuti così come dichiarati dal titolare nella raccolta dati annuale ai fini tariffari, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall'Autorità per l'anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas;
  - b) i costi di capitale di eventuali misuratori di altro servizio regolato dall'Autorità sono remunerati dalla rispettiva regolazione tariffaria vigente di ciascun servizio, anche in presenza di caratteristiche speciali o di dispositivi di adattamento alla sperimentazione;
  - c) tutti gli altri costi, siano essi costi operativi o costi di capitale che non possono essere riconosciuti nella regolazione tariffaria vigente a regime, sono riconosciuti con un contributo ai sensi del comma 8.2.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto al comma 8.1, a ciascun progetto pilota viene riconosciuto un contributo a copertura dei costi sostenuti secondo la seguente articolazione:
- un contributo forfettario *una tantum*, riconosciuto al completamento della messa in servizio, pari a 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro per i primi 2.500 punti telegestiti, più 20,00 (venti/00) euro per punto telegestito eccedente i primi 2.500 e fino a 10.000 punti complessivi, più 10,00 (dieci/00) euro per punto telegestito eccedente i primi 10.000 punti fino a un massimo di 20.000 punti telegestiti totali;
  - un contributo annuo pari a 2,00 (due/00) euro per punto telegestito e per anno, per la durata massima di due anni decorrenti dalla messa in servizio.
- 8.3 Gli importi di cui ai commi 8.1 e 8.2, sono erogati al proponente con modalità e tempistiche definite con determina dal Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità. Al fine di permettere la possibilità di verifica dell'avanzamento dei lavori da parte dell'Autorità e della conseguente riconoscimento delle agevolazioni, tali modalità saranno definite tenendo conto delle modalità di rendicontazione di cui al comma 3.1 lettera e).
- 8.4 Il proponente ripartisce il contributo con l'Operatore terzo e i diversi distributori/esercanti e coinvolti nel progetto, secondo i criteri e l'assetto di cui all'articolo 5, comma 5.2. I distributori regolati dall'Autorità mantengono evidenza contabile separata della parte di contributo di competenza.

## **Articolo 9**

### *Diffusione dei risultati e verifiche dell'Autorità*

- 9.1 I risultati finali della sperimentazione di tutti i progetti pilota saranno resi pubblici sul sito internet dell'Autorità.
- 9.2 In caso di mancato avvio esecutivo dei progetti pilota selezionati o di ritardi non giustificati nella realizzazione, ovvero di mancata ottemperanza delle comunicazioni sui risultati secondo le modalità di cui al comma 3.1 lettera e),

ovvero della trasmissione di dati incompleti, l'Autorità dispone la sospensione dei pagamenti per il riconoscimento dei costi e/o il trattamento incentivato della remunerazione degli investimenti oggetto dei progetti pilota e provvede al recupero delle cifre eventualmente già erogate.

**Articolo 10**  
*Disposizioni finali*

10.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

19 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*